

(N. 2541-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro dell'Industria e Commercio

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1952

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1952

Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie.

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge in esame si intende riparare ad una omissione che costituisce un vizio di logica formale nel testo dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445 relativa alla costituzione degli Istituti regionali per il finanziamento alla media e piccola industria.

Infatti tale articolo mentre esonera dal pagamento delle tasse, imposte e tributi i contratti, gli atti e le formalità per le operazioni che saranno effettuate dai detti Istituti, non

esonera esplicitamente gli atti e le formalità che attengono alla costituzione ed alle modifiche statutarie degli Istituti medesimi.

Ciò, evidentemente, contrasta con lo spirito e con lo scopo della legge che tende ad agevolare il sorgere e lo sviluppo degli Istituti per il finanziamento delle medie e piccole industrie. D'altro canto non è logico che si esoneri per il più (dal punto di vista fiscale) ossia per gli atti relativi al funzionamento degli Istituti, e non si esoneri invece per il meno ossia per gli

atti attinenti alla loro costituzione quando l'una cosa e l'altra è indubbiamente preordinata e regolata al medesimo fine.

Sicchè il Governo propone ora di colmare detta lacuna nel citato articolo 6, e per le ragioni dette la proposta è certamente accoglibile.

Nell'occasione, il Governo propone di sopprimere la locuzione « presenti e futuri » rapportata alle tasse, imposte e tributi per i quali è stabilita l'esenzione osservando che, trattandosi di agevolazioni aventi carattere eccezionale, non sarebbe giustificato estendere l'esenzione ai tributi futuri.

Ora sembra alla Commissione che anche questa proposta sia accettabile, ma per il ragionamento inverso: ossia per la considerazione che di regola l'esenzione fiscale deve essere concessa per i tributi vigenti senza impegnare il futuro e che solo in via eccezionale si può elar-

gire l'esenzione per i tributi futuri quando ciò sia necessario per ottenere un effetto immediato, come, ad esempio, in caso di emissione di titoli per un prestito allo Stato. In tal caso l'impegno di esonerare i titoli da ogni imposta presente e futura, favorisce indubbiamente la sottoscrizione del prestito e persegue, dunque, un effetto immediato. Non altrettanto può dirsi quando l'esenzione riguardasse operazioni di credito per le quali è sufficiente per gli effetti immediati, l'esenzione dei tributi vigenti; mentre per i tributi futuri sarà sempre possibile estendere l'esenzione quando, a giudizio del legislatore, ciò fosse necessario per perpetuare la situazione in atto.

Ciò premesso, la Commissione raccomanda al Senato di accordare il suo pieno favore al disegno di legge in esame.

ZIINO, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1950, n. 445, viene modificato nei seguenti termini:

« Gli atti inerenti alla costituzione ed alle successive modifiche degli Istituti per il credito alle medie e piccole industrie nonchè le operazioni effettuate dagli stessi Istituti a norma della presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relativi alle operazioni stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione, sono esenti da tasse, imposte e tributi spettanti sia all'Erario dello Stato sia agli enti locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle imprese sovvenzionate, le quali sono assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque sia la loro scadenza ».